

PS7482 - SKYSERVICESRL.COM-CORSO DI PILOTA PRIVATO

Provvedimento n. 23712

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professoressa Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sky Service S.r.l. (di seguito anche Sky Service), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società svolge servizi di noleggio di aerei, attività di trasporto di passeggeri e merci, nonché attività di scuola di volo con apparecchi ultraleggeri ed alianti. Nel corso del 2010 Sky Service ha realizzato ricavi per circa 154.000 euro, con un utile di circa 6.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e la segnalazione di un consumatore pervenuta in data 14 giugno 2011, il professionista avrebbe pubblicizzato, tramite e-mail e mediante il proprio sito *internet* www.skyservicesrl.com, i propri corsi di scuola di volo teorici e pratici, diffondendo informazioni inesatte e incomplete circa le caratteristiche di tali corsi e prospettando la possibilità di conseguire il brevetto per pilota privato di aeromobile e di elicottero.

3. Il realtà, secondo le informazioni fornite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito, anche ENAC), la società non è stata autorizzata a svolgere istruzione teorica e pratica per il conseguimento della licenza di pilota privato di elicottero.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività preistruttoria

4. A seguito della segnalazione pervenuta in data 14 giugno 2011, nelle date 11 e 12 ottobre 2011 è stata acquisita documentazione riguardante i corsi pubblicizzati da Sky Service attraverso i siti http://www.bestaviation.net/school/sky_service-rome-italy/ e <http://www.hotfrog.it/Societa/Pubblicit%C3%A0-aerea-Servizi-aerei-Scuola-di-volo-Sky-Seervice-srl-Roma>, collegati tramite *link* all'indirizzo www.skyservicesrl.com.

5. In data 15 novembre 2011 è stata inviata una richiesta di informazioni all'ENAC, che ha risposto con comunicazione pervenuta in data 12 dicembre 2011.

6. In data 4 gennaio 2012 è stata acquisita agli atti del procedimento ulteriore documentazione riguardante il sito *internet* <http://www.skyservicesrl.com>.

Attività istruttoria

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 febbraio 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7482, ipotizzando l'ingannevolezza dei messaggi diffusi tramite e-mail e il sito *internet* www.skyservicesrl.com, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

8. In data 6 marzo 2012 e 4 aprile 2012, Sky Service ha trasmesso le proprie memorie difensive.

9. In data 5 aprile 2012, è stata inviata una seconda richiesta di informazioni ad ENAC che ha risposto in data 8 maggio 2012.

10. In data 9 maggio 2012, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

11. In data 11 maggio 2012, Sky Service ha trasmesso ulteriore documentazione.

2) Le evidenze acquisite

i. la segnalazione e i messaggi pubblicitari

12. Con comunicazione del 14 giugno 2011, un consumatore ha segnalato di avere ricevuto in data 5 luglio 2010, a seguito di propria richiesta, una e-mail da Sky Service, contenente informazioni in merito ai requisiti, ai costi e alle modalità di organizzazione dei corsi promossi da tale società per il conseguimento della licenza di pilota privato sia di

aereo che di elicottero¹. In particolare, nella e-mail erano indicati i requisiti necessari per ottenere la "licenza di pilota privato" (di seguito, anche PPL) di elicottero e di aereo e le modalità di articolazione dei corsi: "CORSO TEORICO: i corsi teorici sono ad inserimento continuo grazie ad un programma a moduli, l'intero corso dura circa 100 ore (...), ma per coloro che lo necessitano si possono effettuare corsi personalizzati" e "CORSO PRATICO: l'attività minima prevista per poter sostenere l'esame pratico è 45 ore di volo, suddivise in: 35 ore in doppio comando e 10 ore da solo pilota con elicottero Robinson R44 (4 posti)".

13. Le informazioni contenute nella e-mail ricevuta dal segnalante risultano essere state diffuse anche nei siti internet http://www.bestaviation.net/school/sky_service-rome-italy/ e <http://www.hotfrog.it/Societa/Pubblicit%C3%A0-aerea-Servizi-aerei-Scuola-di-volo-Sky-Seervice-srl-Roma> (collegati con dei link all'indirizzo www.skyservicesrl.com), nella versione acquisita d'ufficio nelle date 11 e 12 ottobre 2011². In particolare, il segnalante lamenta di essersi iscritto al corso di volo del costo di circa 20.000 euro, essendo interessato a conseguire la licenza di PPL di elicottero; di avere iniziato la parte teorica del corso di volo ad ottobre 2010, sostenendo positivamente l'esame di teoria, ma di non avere potuto frequentare la parte pratica di tale corso, con particolare riferimento alla guida di elicotteri, a causa della sospensione o della mancanza di autorizzazione al volo di Sky Service. Pertanto, il segnalante non avrebbe mai conseguito l'abilitazione pratica al volo e di conseguenza la licenza PPL di elicottero.

14. Dalle medesime rilevazioni effettuate d'ufficio in data 11 e 12 ottobre 2011 dei due suddetti siti internet (http://www.bestaviation.net/school/sky_service-rome-italy/ e <http://www.hotfrog.it/Societa/Pubblicit%C3%A0-aerea-Servizi-aerei-Scuola-di-volo-Sky-Seervice-srl-Roma>) è risultato che Sky Service ha pubblicizzato la propria scuola di volo mediante le seguenti affermazioni: "Licenza di Volo PPL aerei ed elicotteri", nonché che "prepariamo e addestriamo i piloti del futuro con la nostra scuola di volo ppl, licenze di volo atpl, brevetti di volo elicottero, brevetti di volo aereo"³ (sottolineatura aggiunta). Da una rilevazione del sito internet del professionista www.skyservicesrl.com sempre effettuata in data 12 ottobre 2011, questo è risultato essere un "Sito fuori servizio per manutenzione", permanendo tuttavia le caselle di "Nome Utente" e la "Password", per consentire l'accesso a coloro che fossero già forniti di un proprio account⁴.

15. I nuovi rilievi documentali del sito internet www.skyservicesrl.com, effettuati in data 4 gennaio 2012, hanno evidenziato che la *home page* e le successive pagine *web* sono state modificate oltre che nella grafica, anche nei contenuti informativi. In particolare, con riferimento al link "Scuola di Volo" che collegava l'utente alle informazioni riguardanti l'attività aeroscolastica offerta dal professionista, si leggeva quanto segue: "Divenire pilota di velivoli di Aviazione Generale, una volta considerato un privilegio che pochi potevano permettersi, è oggi più semplice che mai. Da diversi anni Sky Service effettua corsi per il conseguimento del brevetto PPL (Private Pilot Licence) necessario a chiunque voglia pilotare un aereo per scopi non commerciali. Il PPL consente infatti al pilota la conduzione di velivoli monomotore, senza essere retribuito, nonché la possibilità di trasportare passeggeri non paganti". Seguivano le informazioni circa la struttura ed il costo del corso di volo PPL⁵.

16. Il sito internet www.skyservicesrl.com risulta, attualmente, modificato dal professionista, attraverso l'eliminazione dell'indicazione "scuola di volo" e di ogni altra informazione riferita all'attività di aeroscuola. La stessa dicitura, tuttavia, rimane attraverso il motore di ricerca "Google"⁶.

ii. gli accertamenti effettuati

17. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di addestramento e dei brevetti per piloti privati di aeromobili sono disciplinate dal "Regolamento in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio"⁷ del 22 febbraio 2010 dell'ENAC,

¹ [Docc. 1 e 5.]

² [Doc. 3.]

³ [Doc. 3.]

⁴ [Doc. 3.]

⁵ [Doc. 8.]

⁶ [Doc. 23.]

⁷ [Regolamento ENAC, recante "Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio", Edizione n. 7, approvata con delibera CdA n°11/2010 del 22/2/2010 (Doc. 7). Nello specifico, tale Regolamento prevede, all'art. 1, "l'adozione della JAR-FCL1 (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing) Amendment 7 del 1° dicembre 2006 e della JAR-FCL2 Amendment 6 del 1° febbraio 2007, emanate dalla Joint Aviation Authority (JAA), in materia di licenze di pilotaggio di velivolo e di elicottero. Gli attestati, le licenze e le abilitazioni aeronautiche, non disciplinate dalle JAR-FCL, sono soggette alla regolamentazione nazionale". Inoltre, in materia di controllo e di rilascio delle licenze, lo stesso Regolamento, all'art. 8, stabilisce che: "Le licenze, sia rilasciate in vigenza della regolamentazione nazionale e non ancora convertite, sia rilasciate in base alla JAR-FCL hanno validità di cinque anni. L'ENAC procederà a nuova emissione della stessa licenza, nel suddetto periodo di validità, in caso di:

- rilascio o rinnovo di una abilitazione
- esaurimento dei campi riservati alle vidimazioni periodiche
- altre ragioni amministrative
- annotazioni di eventuali restrizioni o provvedimenti disciplinari[...].

In materia di svolgimento dei corsi di addestramento, l'art. 11 del suindicato Regolamento dispone che: "I corsi di istruzione teorico-pratica per il rilascio ed il mantenimento di licenze, abilitazioni ed attestati, sia disciplinati dalle JAR-FCL che nazionali devono essere svolti nell'ambito di Organizzazioni per l'Addestramento, registrate (Organizzazioni Registrate) o approvate (Flight Training Organization o Type Rating Training Organization) da ENAC, in base ai requisiti richiesti ed ai tipi di addestramenti per le stesse ammessi dalle JAR FCL".]

nonché dalle Circolari esplicative diffuse dal predetto organismo di controllo. In particolare, ai sensi del citato Regolamento, l'ENAC è l'ente deputato a rilasciare, mantenere, modificare le licenze di pilotaggio, nonché a concedere le autorizzazioni a svolgere le funzioni di esaminatori di velivolo e di elicottero. Il suindicato Regolamento dispone, inoltre, i programmi e le modalità di addestramento e lo svolgimento degli accertamenti di idoneità per il conseguimento dei titoli citati (articolo 2).

18. L'ENAC, al fine di fornire chiarimenti sui metodi di rispondenza ai requisiti cui devono soddisfare le organizzazioni che curano l'addestramento per il conseguimento e il mantenimento delle licenze per pilota privato di aereo o elicottero, ha emanato alcune circolari, tra cui la Circolare LIC-Basica del 4 gennaio 2005; tale circolare è stata successivamente aggiornata dalla Circolare LIC-02A del 6 marzo 2008, a sua volta aggiornata dalla Circolare LIC-02B del 23 dicembre 2011. Tali circolari forniscono alle organizzazioni per l'addestramento del personale di volo, ai centri di addestramento o alle direzioni aeroportuali, le indicazioni sui requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla normativa tecnica dell'ENAC per lo svolgimento dei corsi e il rilascio dei brevetti per pilota privato di aeromobili. In base alle circolari la "Procedura di Registrazione" prevede che *"L'ENAC, ritenuta soddisfacente e completa la documentazione presentata, provvede, senza una formale procedura di approvazione, a registrare l'Organizzazione su apposito Albo, trasmettendo alla stessa l'Attestato di Registrazione"* (punto 3 della circolare LIC-02B). Inoltre, è facoltà dell'ENAC, *"disporre verifiche e controlli sulle infrastrutture, il personale ed i mezzi a disposizione dell'Organizzazione da registrare, nonché revocare la Registrazione del Centro di addestramento, qualora, a seguito di controlli successivi da parte dell'ENAC, risulti che l'istruzione non è condotta in maniera sicura e che l'organizzazione non soddisfa più i requisiti previsti (...)".* È altresì previsto che *"La registrazione è soggetta a revisione, con emissione di una nuova Edizione dell'Attestato di Registrazione, a seguito di variazioni dei requisiti esistenti all'atto della Registrazione. La revisione può essere con o senza soluzione di continuità a seconda della rilevanza della variazione"*.

19. A seguito delle informazioni richieste in merito alle autorizzazioni possedute da Sky Service, ENAC ha inviato una prima comunicazione, in data 12 dicembre 2011, nella quale indicava che la società *"non è mai stata autorizzata allo svolgimento di corsi di pilota privato di elicottero, mentre per quanto riguarda il settore degli aeroplani, detta società è stata autorizzata a svolgere istruzione teorica e pratica per il conseguimento della licenza di pilota privato di aereo in data 22/09/2009 con l'Attestato di Registrazione di Organizzazione Registrata I/RF 150 (A)"*⁸. Sempre secondo quanto comunicato dall'ENAC, Sky Service ha richiesto a luglio 2010 l'estensione dell'Attestato di registrazione anche agli elicotteri, ma gli è stata negata. In data 3 novembre 2011, ENAC, dopo avere svolto ulteriori accertamenti, ha disposto la sospensione di tutta l'attività aeroscolastica di Sky Service, per ragioni di sicurezza⁹. ENAC ha precisato che i presupposti necessari per diventare pilota di elicottero sono contenuti nel *"Regolamento in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio"* che prevede, oltre all'idoneità medica e al superamento dell'età minima, anche il superamento dell'esame teorico, dell'esame pratico e una determinata esperienza in termini di ore volate.

20. Sky Service, nell'ambito del presente procedimento, ha prodotto un documento, datato 4 ottobre 2010, che riporta un parere favorevole, emesso da un ispettore dell'ENAC, relativo al *"Manuale di Addestramento della Organizzazione"* da utilizzare sull'elicottero R44 G-MAPL per l'addestramento in volo¹⁰.

21. L'ENAC, nella successiva comunicazione dell'8 maggio 2012¹¹, ha precisato che il suindicato documento del 4 ottobre 2010, prodotto in atti dal professionista, *"rappresentava un'attività di verifica infra procedimentale"* nell'ambito di più ampio procedimento di controllo effettuato al fine di valutare la richiesta, inoltrata da Sky Service, di estensione dell'attività di formazione anche ai corsi di pilota privato di elicottero. In tale comunicazione, ENAC ha altresì confermato che *"la società Sky Service non è mai stata autorizzata a svolgere corsi per il rilascio della licenza di pilota privato di elicottero. Poteva essere considerata scuola di volo limitatamente ai corsi per il rilascio licenza di pilota privato di velivolo, attività per le quali era stata registrata. Tale registrazione è venuta meno in data 3 novembre 2011, data di sospensione da parte della Direzione Operazioni di Roma"*.

22. In relazione alla posizione del segnalante, ENAC ha comunicato che non risulta avere ottenuto la licenza di pilota privato di elicottero.

⁸ [Doc. 7, "Circolare LIC-02B dell'ENAC Serie licenze del 23 dicembre 2011 la quale stabilisce che, in base ai contenuti dell'addestramento erogato, le Joint Aviation Authorities Training Organization (JJA) hanno individuato tre tipi di organizzazioni specializzate:

1. Organizzazioni Registrate (RF — Registered Facilities), per l'addestramento e il conseguimento di licenze di pilota privato, di velivolo o di elicottero;

2. Organizzazioni di Addestramento al Volo (FTO - Flight Training Organization), per l'addestramento e il conseguimento di licenze di pilota privato, di licenze professionali;

3. Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organization), per l'addestramento e il conseguimento delle abilitazioni per tipo ai titolari di licenze, addestramento con equipaggio pluripilota (MCC - Multi Crew Cooperation), addestramento teorico per specifici programmi di formazione.

Per tutte le organizzazioni di addestramento di volo la suindicata circolare stabilisce, altresì, che *"lo svolgimento dell'attività addestrativa è subordinato al rilascio ed al mantenimento del certificato di approvazione da parte dell' ENAC"*.]

⁹ [Doc. 7.]

¹⁰ [Doc. 12, integrazione della memoria di Sky Service del 3 aprile 2012.]

¹¹ [Doc. n. 18 dell'indice del fascicolo (prot. n. 35756).]

3) Le argomentazioni difensive della Parte

23. Il professionista, nelle proprie memorie difensive, ha sostenuto che la fattispecie segnalata è stata erroneamente valutata alla luce della circolare dell'ENAC LIC-02B, entrata in vigore solo a dicembre 2011, anziché della precedente circolare LIC-02A, valida da marzo 2009 fino a dicembre 2011. Pertanto, le informazioni riportate sul sito *internet* www.skyservicesrl.com sarebbero esatte poiché corrispondevano a quanto previsto dalla normativa all'epoca in vigore. Infatti, il "Programma istruzione teorica" inserito nel "Manuale di addestramento", datato 1° luglio 2009 e prodotto da Sky Service, non prevede un numero di ore minime da fare e lascerebbe un ampio margine di discrezionalità dell'Organizzazione Registrata nella preparazione del programma teorico, approvato dall'ENAC. Ad avviso del professionista, le informazioni fornite dall'ENAC non sarebbero corrette. Sky Service afferma che vi sarebbe un parere favorevole rilasciato a Sky Service, dopo la visita dell'ispettore dell'ENAC, ai corsi di pilota privato di elicottero.

24. Con riferimento alla posizione del segnalante, il corso prevedeva un pre-esame teorico, prima di sostenere quello ufficiale dell'ENAC, e la possibilità di ripeterlo entro 24 mesi in caso di esito negativo. Inoltre, egli avrebbe effettuato più di 100 ore di teoria e, dopo avere superato un pre-esame teorico, sarebbe stato ritenuto idoneo, con lettera di ENAC del 28 febbraio 2011¹², a svolgere l'esame di teoria presso l'aeroporto di Pescara, con esito positivo.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso *internet*, in data 31 maggio 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Sky Service, consistente nell'avere pubblicizzato, attraverso il proprio sito *internet* www.skyservicesrl.com e anche tramite *e-mail*, corsi di scuola di volo teorici e pratici, per conseguire il brevetto di pilota privato di elicotteri. La valutazione, dunque, ha ad oggetto la completezza e la veridicità delle informazioni commerciali diffuse dal professionista, volte a promuovere le caratteristiche della "scuola di volo" gestita dal professionista e dei titoli rilasciati a conclusione di tali corsi.

26. In proposito, l'e-mail inviata da Sky Service in data 5 luglio 2010 e le informazioni riportate sui siti *internet* riferibili a detto professionista, risultate dalle rilevazioni di ottobre 2011, promuovono inequivocabilmente i corsi per pilota privato di aereo ed elicottero, promettendo il rilascio delle relative licenze. In realtà, dagli accertamenti effettuati presso l'ENAC - ente preposto al rilascio, modifica delle licenze di pilotaggio, nonché alla concessione delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di esaminatori di velivolo e di elicottero - risulta che la società non è mai stata autorizzata a effettuare scuola di volo per pilota privato di elicottero, ma solo – e per un certo periodo - per svolgere i corsi di pilota privato di aereo. Quest'ultima autorizzazione, infatti, gli è stata revocata dall'ENAC il 3 novembre 2011. Inoltre, nonostante la revoca, il professionista ha continuato a diffondere sul proprio sito *internet* i messaggi promozionali relativi ai corsi di pilota privato di aereo, quanto meno fino a gennaio 2012. Pertanto, i messaggi diffusi da Sky Service risultano ingannevoli, in quanto forniscono ai destinatari informazioni non veritiere sulle caratteristiche dei corsi offerti e dei relativi titoli.

27. Va rigettato quanto sostenuto dal professionista nelle proprie memorie, vale a dire che la vicenda è stata erroneamente valutata secondo quanto prescritto dalla Circolare ENAC LIC-02B del 23 dicembre 2011, in luogo della circolare LIC-02A, vigente all'epoca dei fatti segnalati. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, secondo quanto comunicato dall'ENAC, Sky Service non è mai stata autorizzata a pubblicizzare i corsi per PPL di elicottero. In ogni caso la revoca, da parte dell'ENAC, dell'autorizzazione a svolgere i corsi per PPL di aereo è avvenuta a novembre 2011, in vigenza della circolare LIC-02A.

28. Quanto, poi, alla circostanza sottolineata dal professionista che il consumatore abbia superato l'esame di teoria presso l'aeroporto di Pescara nel mese di marzo 2011, si rileva che il consumatore stesso dia atto di tale circostanza nella propria segnalazione, lamentando tuttavia l'impossibilità di conseguire la licenza di pilota privato di elicottero promossa nei messaggi pubblicitari diffusi da Sky Service, licenza che presupponeva anche lo svolgimento di un'attività pratica di volo con elicottero ed il superamento di un esame pratico, in base al citato "Regolamento in materia di rilascio e rinnovo di licenze di pilotaggio". Tuttavia, come ripetutamente dichiarato dall'ENAC, Sky Service non è mai stata autorizzata allo svolgimento di tale specifica attività.

29. Per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che un consumatore medio può ragionevolmente attendersi da un professionista operante nel settore di riferimento,

¹² [Doc. 11, all. 2 ("Superamento pre-esame per l'ammissione all'esame teorico") e all. 3 ("Convocazione agli esami teorici del 28-2-2011").]

relativamente alla completezza informativa delle proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche dell'offerta prospettata.

30. In conclusione, la condotta del professionista, consistente nell'aver diffuso un messaggio pubblicitario, tramite e-mail e il sito *internet www.skyservicesrl.com*, che veicola informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche dei corsi dallo stesso offerti, deve qualificarsi come una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, per un verso, della modesta dimensione economica del professionista, e, per altro verso, dell'ampia diffusione dei messaggi, in ragione dell'elevata capacità di penetrazione dei mezzi utilizzati, quali la rete internet e la posta elettronica, suscettibili di raggiungere un numero elevato di consumatori.

34. La gravità della condotta posta in essere dal professionista è commisurata, altresì, al pregiudizio economico del consumatore in ragione dell'elevato costo dei corsi per pilota privato offerti da Sky Service di importo pari a 20.000 euro.

35. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili risulta che i messaggi oggetto di valutazione sono stati diffusi sul sito internet, quanto meno da ottobre 2011 fino a gennaio 2012, mentre vi è evidenza di una e-mail inviata il giorno 5 luglio 2010.

36. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sky Service S.r.l. nella misura di 20.000 euro (ventimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante informazioni lacunose e non veritiere a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai corsi di pilota privato pubblicizzati dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere da Sky Service S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare a Sky Service S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 (ventimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b), deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella